

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN AMBITO OSPEDALIERO DI LANCETTE PUNGIDITO, STRISCE REATTIVE E SISTEMI PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA DELLA GLICEMIA 2.

LOTTO 4

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, CF. 91252510374, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni nata a Reggio Emilia, il giorno 19 del mese di agosto dell'anno 1958 e domiciliata ai fini del presente atto c/o Intercent-ER – Bologna, in viale A. Moro, numero civico 38, (codice fiscale BNOLSN58M59H223Q) *(di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia)*;

E

A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL, CF 05688870483 sede legale e domicilio in Firenze, via Sette Santi n. 3 – CAP 50131, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Firenze al n. REA 566869 nella persona del procuratore speciale e legale rappresentante Mauro Romanelli nato a Bergamo (BG) il 15/01/1953, residente a Forlì in Via Silvio Pellico, 42 Codice Fiscale RMNMRA53A15A794W, giusti poteri allo stesso conferiti da Procura Repertorio 82866 Fascicolo 14029 e registrato a Firenze il 12/05/2014 al N. 8009 Serie 1.T *(di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")*;

PREMESSO

- a) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore/i per l'affidamento della fornitura, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E.;
- b) che il Fornitore A.Menarini Diagnostic Srl è subentrato a Bayer SpA, Fornitore aggiudicatario, nella fornitura dei Lotto 4, in quanto impossibilitato a fornire il prodotto aggiudicato in gara come da Determinazione dell'Agenzia n. ... del ... e che la ditta A. Menarini Diagnostic Srl ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- d) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura **(i.e. contratti)**, aventi la durata massima di seguito stabilita;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli Allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- g) che il Fornitore ha presentato dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i. nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- h) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'Offerta tecnica ed economica del fornitore , ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'allegato Capitolato tecnico.

Articolo 2 – Oggetto, corrispettivi e cauzione definitiva

1. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti a fornire il prodotto secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico, nei limiti dell'importo massimo spendibile di €. 73.899,37 per il lotto 4 IVA esclusa, secondo il prezzo unitario come di seguito indicato:

LOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE complessivo convenzione (IVA esclusa) valore della
4	NOVAPRO GLUCOSE TEST STRIPS	€ 0,0980	€ 73.899,37

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti descritta nella presente Convenzione e negli Allegati di gara.
3. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie.
4. L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
5. L'Agenzia, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 1, al Fornitore potrà essere richiesto, qualora ne ricorrano le condizioni, l'istituto della variante ai sensi degli artt. 310 e 311 del DPR 207/2010.
6. A garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agenzia di **€ 3.695,00** pari al 5% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali). La cauzione è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque del contratto di fornitura da essa derivante.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia, in caso di inadempimento le singole Aziende sanitarie contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 3 - Modalità di conclusione e Durata

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con le Aziende Sanitarie si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dalla stessa Azienda e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.
2. Con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura le Aziende Sanitarie daranno origine ad un contratto di fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia capillare del soggetto in età pediatrica e del soggetto adulto in ambito ospedaliero – materiale di consumo: strisce reattive per la determinazione della glicemia capillare e consegna in comodato d'uso degli strumenti per la misurazione con relativa manutenzione.

Imposta di bollo assoluta in modalità virtuale

3. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito. I Punti Ordinanti, dotati di firma digitale, inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate è trasmesso al fornitore mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante fax. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
4. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 2, comma 1, la presente Convenzione scadrà il 03/12/2016; è escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
5. Le Aziende sanitarie che aderiscono alla Convenzione effettuano Ordinativi di Fornitura validi dalla data di emissione fino al 03.12.2016 quantificando presuntivamente l'importo complessivo dovuto per tutto il periodo di durata contrattuale.
6. Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere prorogati nelle more della individuazione da parte della Agenzia del nuovo Fornitore.

Articolo 4 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche richieste ed all'offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le Aziende sanitarie contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende sanitarie contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le medesime Aziende sanitarie. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende sanitarie contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende sanitarie contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Aziende sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e

Imposta di bollo assoluta in modalità virtuale

corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende sanitarie. Inoltre, ogni Azienda sanitaria può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 5- Aggiornamento tecnologico

1. Qualora nel corso della fornitura vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi o dovesse essere commercializzato un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, la Ditta aggiudicataria, previo invio di scheda tecnica e parere tecnico favorevole, si impegna ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto alle stesse condizioni contrattuali.
2. La richiesta di sostituzione corredata della documentazione prevista, dovrà essere inviata all'Agenzia e sarà formalizzata solo dopo validazione

Articolo 6 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dei soggetti contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le i soggetti contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dei soggetti medesimi.
3. I soggetti contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ai soggetti medesimi la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dei soggetti contraenti, le stesse fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 7 - Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Dr.ssa ROBERTA STEFANINI il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Agenzia, nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero cellulare 329/1720717, fax 055/5680216, indirizzo mail diaggare@menarini.it, PEC diaggare.menarini@legalmail.it.

Articolo 8 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
 2. Il Fornitore dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende sanitarie contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.
- In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Aziende sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui tratta la Convenzione, ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura, si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

Articolo 9 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 2 è effettuato dalle singole Aziende Sanitarie in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura e alle Richieste di Consegna e deve essere intestata e spedita alle singole Aziende Sanitarie di competenza, che provvederanno secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'Agenzia potrà essere considerata responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.
3. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura da Parte dell'Amministrazione contraente riscontrata regolare.
4. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto intestato al Fornitore, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, presso (vedi prospetto):

5.

A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Coord. Banc. Internazionali					
	Coordinate Bancarie Nazionali					
Istituto	Cod. Paese	Check Digit	C.I.N.	A.B.I	C.A.B	N. Conto
UNICREDIT S.P.A.	IT	82	Z	02008	02854	000030074168
Banca Popolare di Milano	IT	81	M	05584	02800	000000010130
Banca Nazionale del Lavoro	IT	48	T	01005	02800	000000001318
Deutsche Bank	IT	93	X	03104	02800	000000821291

Dichiara inoltre che sui suddetti conti correnti sono delegate ad operare le sottoelencate persone:

NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
Mauro Stendardi	CAPANNORI (LUCCA) IL 06/02/1960	STNMRA60B06B648K
Giovanni Ricci Armani	FIRENZE il 12/08/1967	RCCGNN67M12D612U
Alessandro Nesti	FIRENZE il 14/11/1959	NSTLSN59S14D612A
Luigi Duca	NAPOLI il 09/05/1962	DCULGU62E09F839K
Niccolini Alessandro	Monterotondo (RM) il 08/02/1971	NCLCLSN71B08F611R
Pietro Giovanni Corsa	BRINDISI il 03/11/1955	CRSPRG55S03B180G

A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Coord. Banc. Internazionali					
	Coordinate Bancarie Nazionali					
Istituto	Cod. Paese	Check Digit	C.I.N.	A.B.I	C.A.B	N. Conto

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

Cassa di Risparmio di Firenze	IT	21	T	06160	02809	000024731C00
-------------------------------	----	----	---	-------	-------	--------------

Dichiara inoltre che sul suddetto conto corrente sono delegate ad operare le sottoelencate persone:

NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
Mauro Stendardi	CAPANNORI (LUCCA) IL 06/02/1960	STNMRA60B06B648K
Giovanni Ricci Armani	FIRENZE il 12/08/1967	RCCGNN67M12D612U
Alessandro Nesti	FIRENZE il 14/11/1959	NSTLSN59S14D612A
Luigi Duca	NAPOLI il 09/05/1962	DCULGU62E09F839K
Niccolini Alessandro	Monterotondo (RM) il 08/02/1971	NCLCLSN71B08F611R
Pietro Giovanni Corsa	BRINDISI il 03/11/1955	CRSPRG55S03B180G
Chiari Roberto	WESTMINSTER (UK) il 05/03/1960	CHRRRT60C05Z114C
Izzo Crescenzo	SALERNO (SA) il 28/06/1952	ZZICSC52H28H703L

- Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera inviata via posta certificata o raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Aziende Sanitarie e/o dall'Agenzia.
- Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
- Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
- Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
- Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 10 – Penali

- Le Aziende sanitarie che aderiscono alla Convenzione potranno applicare al Fornitore nel caso di ritardi nella consegna della merce o nella sostituzione immediata della merce contestata, per ogni giorno solare di ritardo, una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- Tali eventuali inadempimenti contrattuali vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle Aziende sanitarie contraenti o dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Aziende sanitarie, ovvero non vi sia stata

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Scaduti i termini che saranno eventualmente fissati nel sollecito della consegna, le Aziende sanitarie potranno rivolgersi per l'acquisto ad altra impresa addebitando al Fornitore le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste. Tali spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti alla ditta e/o sul deposito cauzionale.
4. Ciascuna singola Azienda sanitaria contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende sanitarie contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore (almeno tre contestazioni formali per inadempienza contrattuale), segnalati alla stessa dalle Aziende sanitarie contraenti, salvo diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione. L'Agenzia per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Aziende sanitarie contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Azienda sanitaria contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 11 - Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 12 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché le Aziende sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D .Lgs. 196/2003 e s.m. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 13 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, i singoli soggetti aderenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme

Imposta di bollo assoluta in modalità virtuale

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati..

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo di posta certificata o raccomandata a/r, dai soggetti contraenti e/o dall'Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, i medesimi soggetti e/o l'Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D. Lgs. n. 163/06 e s.m., i soggetti contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 1. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 2. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 3. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 4. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 5. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Oggetto corrispettivi e Cauzione definitiva";
 6. applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 7. nei casi previsti dall'articolo "Pagamenti e Tracciabilità dei flussi finanziari"
 8. nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 9. qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
10. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
1. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
 1. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 2. qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 3. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Oggetto corrispettivi e Cauzione definitiva" ;
 4. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 5. applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 6. nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 7. nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 8. nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
 9. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Imposta di bollo assoluta in modalità virtuale

10. qualora i singoli soggetti contraenti, ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.P.R. 207/2010, abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura, nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva, acquisito nei casi previsti dal comma 3 del medesimo articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine i soggetti contraenti comunicano alla Agenzia, inviando la relativa documentazione, l'avvenuta risoluzione. In tal caso, l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 140, D. Lgs. n.163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.
1. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Aziende Sanitarie.
2. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, l'Agenzia ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli ordinativo/i di fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera inviata per posta certificata o raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Aziende sanitarie interessate, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 14 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Azienda sanitaria contraente o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Aziende sanitarie contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto Avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale

- iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
5. Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende sanitarie contraenti.
6. In caso di recesso delle Aziende sanitarie contraenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c. c.

Articolo 15 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 16 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie, è competente in via esclusiva il foro dell'Azienda Sanitaria Contraente.

Articolo 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie per legge.

AGENZIA

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

F.to ALESSANDRA BONI

IL FORNITORE

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

F.to MAURO ROMANELLI